

Ufficiale della Repubblica italiana. Dello stato di emergenza il Governo informa i Paesi membri dell'Unione europea, gli altri Stati eventualmente interessati, gli organismi internazionali e dell'Unione europea, nonché le Camere, le regioni e gli enti locali interessati.

3. Per l'attuazione degli interventi straordinari conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza si provvede, nell'ambito dei criteri indicati dal presente articolo, anche a mezzo di ordinanze in deroga alle altre disposizioni della presente legge e ad ogni altra disposizione vigente, incluse le norme sulla contabilità pubblica, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e degli obblighi internazionali della Repubblica. Le ordinanze devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare, devono essere motivate e devono essere pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*.

4. Fermo restando il rispetto del comma 3 del presente articolo, con le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo si può comunque disporre una o più delle seguenti misure:

a) l'introduzione di criteri e modalità speciali per il soccorso, per l'assistenza e per il controllo degli ingressi degli stranieri nel territorio italiano, anche con l'utilizzo temporaneo delle Forze armate per rafforzare la vigilanza sulle frontiere o per predisporre interventi straordinari di assistenza o di rimpatrio degli stranieri accolti;

b) la determinazione di gruppo dell'asilo umanitario o dello *status* di rifugiato da conferire agli stranieri che appartengano ad un determinato gruppo o che siano fuggiti in un determinato periodo, secondo particolari criteri e modalità, stabiliti anche con l'assistenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo;

c) l'avviamento, l'accompagnamento e l'alloggiamento degli stranieri accolti ai sensi del presente articolo in strutture pubbliche o private convenzionate di accoglienza temporanea, eventualmente disponendo l'obbligo di dimora all'interno di tali strutture per un determinato periodo,

nonché la previsione, in collaborazione con le regioni, gli enti locali, gli enti di assistenza e le organizzazioni di volontariato, di speciali forme di accoglienza, di assistenza sociale e sanitaria, e di istruzione;

d) una disciplina speciale ed eccezionale della condizione giuridica degli stranieri accolti per i quali non è stata disposta la determinazione di gruppo dello *status* di rifugiato o dell'asilo umanitario, inclusa la previsione di particolari forme di protezione temporanea, nonché la previsione di provvedimenti amministrativi di espulsione da eseguire con accompagnamento immediato alla frontiera degli stranieri segnalati per attività connesse all'agevolazione dell'immigrazione clandestina, della prostituzione, del traffico illegale di armi o di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero per attività comunque pericolose per la sicurezza pubblica o per gravi reati contro la vita o la incolumità delle persone;

e) l'avviamento o l'accompagnamento degli stranieri non accolti in Italia verso il territorio di altri Stati effettivamente disponibili alla loro accoglienza in condizioni di sicurezza e di protezione dal rischio di essere inviati nel Paese in cui sono in atto le circostanze che hanno causato l'esodo di massa;

f) il rimpatrio, anche coattivo, degli stranieri precedentemente accolti in Italia ai sensi del presente articolo nei Paesi in cui non siano più in atto le circostanze che avevano indotto il flusso migratorio di massa e nei quali sia concretamente possibile il rientro in condizioni durevoli di sicurezza e dignità e nei quali sono effettivamente protetti dal rischio di essere inviati nei Paesi in cui sono in corso i fenomeni che hanno indotto il flusso migratorio di massa. In ogni caso sono esclusi dal rimpatrio gli stranieri accolti ai sensi del presente articolo che hanno *status* di rifugiato, nonché quelli che hanno titolo al ricongiungimento familiare con altre persone legalmente residenti in Italia o che hanno regolarmente in corso rapporti di lavoro a tempo indeterminato o attività non occasionali di lavoro autonomo o che

siano regolarmente iscritti a corsi di istruzione scolastica o universitaria in istituti di ogni ordine e grado.

Conseguentemente, dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente: TITOLO IV-bis (Disciplina del diritto d'asilo)

***30. 06.**

Lucidi, Moroni.

(A.C. n. 3240, sezione 4)

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHÉ DI ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE

CAPO I.

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA.

ART. 31.

(Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale).

1. Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:

a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;

b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, ai minori figli di stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale è assicurato, fino dalla nascita, il medesimo trattamento dei minori iscritti.

3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2, è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al Servizio sanitario nazionale, valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, e non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.

4. L'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta:

a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;

b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'Accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo con legge 18 maggio 1973, n. 304.

5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al

Servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalità previsti dal decreto di cui al comma 3.

6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere *a)* e *b)*, non è valido per i familiari a carico.

7. Lo straniero assicurato al Servizio sanitario nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 31.

Sopprimerlo.

***31. 11.**

Conti.

Sopprimerlo.

***31. 18.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

31. 19.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: o siano iscritti nelle liste di collocamento.

***31. 17**

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Fossa.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: o siano iscritti nelle liste di collocamento.

***31. 5.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

31. 20.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno con le seguenti: titolari di carta di soggiorno in corso di validità o di rinnovo ovvero di permesso di soggiorno in corso di validità o di rinnovo

***31. 21.**

Masi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno con le seguenti: titolari di carta di soggiorno in corso di validità o di rinnovo ovvero di permesso di soggiorno in corso di validità o di rinnovo

***31. 22.**

Lucidi, Moroni.

Sopprimere il comma 2.

31. 6.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 3.

***31. 10.**

Conti.

Sopprimere il comma 3.

***31. 23.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: regolarmente soggiornante con le seguenti: titolare di un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi

***31. 1.**

Mantovani, Moroni, Gardiol,
Caccavari, Di Bisceglie, Pisa-
pia.

Al comma 3, primo periodo sostituire le parole: regolarmente soggiornante con le seguenti: titolare di un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi

***31. 24.**

Bolognesi.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2.

31. 13.

Conti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: non rientrante tra fino alle parole: ovvero mediante iscrizione con le seguenti: deve iscriversi.

31. 12.

Conti.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: mediante stipula fino a: ovvero.

31. 15.

Conti.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero sino alla fine del comma.

31. 7.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Lu-
ciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nel caso di soggiornanti per motivo di studio fa riferimento il reddito del genitore.

31. 25.

Michelini.

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

31. 14.

Conti.

Sopprimere il comma 4.

31. 9.

Conti.

Al comma 4, all'alea, sostituire la parola: può con la seguente: deve.

31. 16.

Conti.

Al comma 4, sopprimere la lettera a)

31. 26.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Lu-
ciano Dussin, Fontanini.

Al comma 4, sopprimere la lettera b)

31. 27.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Lu-
ciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 5

*** 31. 28.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Lu-
ciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 5

*** 31. 29.**

Michelini.

Sopprimere il comma 6

31. 30.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 7

31. 31.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

(A.C. n. 3240, sezione 5)

**ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 32.

(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale).

1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.

3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medi-

cina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti:

a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;

b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176;

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.

5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 32.

*Sopprimerlo.***32. 27.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sopprimere il comma 1.****32. 16.**

Conti.

*Sopprimere il comma 1.****32. 28.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, dopo le parole: ai cittadini stranieri sopprimere la parola: non.***32. 17.**

Conti.

*Sopprimere il comma 2.***32. 40.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Sopprimere il comma 3.***32. 4.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 3, prima delle parole: non in regola inserire la seguente: anche.***32. 128.**

Mantovani, Moroni, Gardiol, Caccavari, Pisapia.

*Al comma 3, sostituire le parole: non in regola con le seguenti: anche se non in regola.****32. 1.**

Masi.

*Al comma 3, sostituire le parole: non in regola con le seguenti: anche se non in regola.****32. 35.**

Lucidi, Moroni.

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: a spese del Servizio sanitario nazionale Al bilancio preventivo del Servizio sanitario nazionale sono apportate le necessarie variazioni.***32. 11.**

Conti.

*Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I cittadini stranieri che abbiano usufruito delle cure, previste dal presente comma, debbono iscriversi al Servizio sanitario nazionale.***32. 9.**

Conti.

*Al comma 3 sopprimere la lettera a).***32. 29.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , purché il cittadino straniero si iscriva al Servizio sanitario nazionale;***32. 18.**

Conti.

*Al comma 3 sopprimere la lettera b).***32. 30.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: , purché si iscrivano al Servizio sanitario nazionale.

32. 19.

Conti.

Al comma 3 sopprimere la lettera c).

32. 31.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: , purché si iscrivano al Servizio sanitario nazionale.

32. 20.

Conti.

Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: dette vaccinazioni sono obbligatorie a qualsiasi età se il cittadino straniero non attesti di averle già eseguite;

32. 14.

Conti.

Al comma 3 sopprimere la lettera d).

32. 32.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, lettera d), prima delle parole: gli interventi aggiungere la seguente: obbligatoriamente.

32. 13.

Conti.

Al comma 3, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: purché si iscrivano al Servizio sanitario nazionale.

32. 21.

Conti.

Al comma 3, lettera e), prima delle parole: la profilassi aggiungere la seguente: obbligatoriamente.

32. 12.

Conti

Al comma 3, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: purché si iscrivano al Servizio sanitario nazionale;

32. 15.

Conti.

Al comma 3 aggiungere in fine la seguente lettera:

f) gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi delle tossicodipendenze previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni.

***32. 2.**

Masi.

Al comma 3 aggiungere in fine la seguente lettera:

f) gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi delle tossicodipendenze previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni.

***32. 36.**

Lucidi, Moroni.

Sopprimere il comma 4.

32. 5.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le autorità sanitarie debbono segnalare alle autorità pubbliche le

generalità dei richiedenti le prestazioni sanitarie, affinché gli stessi vengano iscritti al Servizio sanitario nazionale.

32. 10.

Conti.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Il regolamento di attuazione definisce i casi di applicazione delle disposizioni del presente comma, tenendo conto, in particolare, della condizione dello straniero non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno e del divieto di segnalazione di cui al comma 5.

32. 33

Moroni, Gardiol, Mantovani,
Caccavari, Pisapia

Sopprimere il comma 5.

* **32. 8.**

Contento, Franz, Migliori, Nania,
Selva, Cola, Armaroli, Fraga-
là, Menia, Gasparri.

Sopprimere il comma 5.

***32. 23.**

Conti.

Sopprimere il comma 5.

***32. 6.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Lu-
ciano Dussin, Fontanini.

32. 22.

Conti.

Sopprimere il comma 6.

32. 34.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Lu-
ciano Dussin, Fontanini.

Sostituire il comma 6 con il seguente: Resta fermo il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno.

32. 7.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Lu-
ciano Dussin, Fontanini.

Al comma 6, sopprimere, in fine, le parole: con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

32. 25.

Conti.

Al comma 6, sostituire le parole: con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza *con le seguenti:* senza riduzione alcuna dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

32. 26.

Conti.

(A.C. n. 3240, sezione 6)

ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIO-
NE IDENTICO A QUELLO DEL GO-
VERNO

ART. 33.

(Ingresso e soggiorno per cure mediche).

1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi

il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito, presso il cassiere della struttura sanitaria, dell'ammontare, in lire italiane, pari al presumibile costo delle prestazioni sanitarie richieste, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.

2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche è altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute, che fanno carico al Fondo sanitario nazionale.

3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate.

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 33.

Sopprimerlo

33. 1.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 1.

33. 2.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sostituire le parole da: devono attestare fino a: prestazioni sanitarie richieste con le seguenti: devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge.

33. 7.

La Commissione.

Sopprimere il comma 2.

33. 3.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 3.

33. 4

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 4.

33. 5.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

(A.C. n. 3240, sezione 7)

ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 34.

(Attività professionali sanitarie).

1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie, è consentita, in deroga alle disposizioni

che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso il Ministero della sanità. L'iscrizione ai predetti albi o elenchi è condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.

2. Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni sanitarie e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite di concerto tra il Ministro della sanità ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria interessate.

3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego definite in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.

4. In caso di lavoro subordinato è garantita la parità di trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 34.

Sopprimerlo.

***34. 8.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Sopprimerlo.

***34. 7.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 1.

34.16.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sostituire la parola regolarmente con la seguente: legalmente.

34.15.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Ai commi 1 e 2 sopprimere la parola: sanitarie. Conseguentemente:

al comma 1, sostituire le parole: Il Ministero della Sanità con le seguenti: i Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione.

al comma 2 sostituire le parole: il Ministro della Sanità con le seguenti: i Ministri competenti.

nella rubrica sopprimere la parola: sanitarie

premettere all'articolo il seguente Capo: Capo II - Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio e professione prima dell'articolo 35 sopprimere il seguente Capo: Capo II - Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio

***34. 1.**

Gardiol, Moroni, Cananzi, Mantovani, Caccavari, Di Bisceglie, Pisapia.

Ai commi 1 e 2 sopprimere la parola: sanitarie. Conseguentemente:

al comma 1, sostituire le parole: Il Ministero della Sanità con le seguenti: i Mi-

nisteri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione.

al comma 2 sostituire le parole: il Ministro della Sanità con le seguenti: i Ministri competenti.

nella rubrica sopprimere la parola: sanitarie

premettere all'articolo il seguente Capo: Capo II - Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio e professione

prima dell'articolo 35 sopprimere il seguente Capo: Capo II - Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio

***34. 17.**

Bolognesi.

Al comma 1, dopo le parole: cittadinanza italiana sopprimere le seguenti: entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

****34. 2.**

Gardiol, Boato, Di Bisceglie, Pisapia, Pisapia.

Al comma 1, dopo le parole: cittadinanza italiana sopprimere le seguenti: entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

****34. 18.**

Mantovani, Moroni, Gardiol, Caccavari, Pisapia.

Al comma 1, dopo le parole: l'iscrizione agli Ordini aggiungere le seguenti: purché abbiano sostenuto l'esame di Stato previsto in Italia.

34. 13.

Conti.

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere in fine le seguenti parole: salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.

34. 11.

Conti.

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: purché con lo stesso esista un accordo di reciprocità.

34. 14.

Conti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: di concerto fra il Ministro della sanità e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con le seguenti: dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

34. 22.

La Commissione

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: se esiste un accordo di reciprocità con l'Italia.

34. 12.

Conti.

Sopprimere il comma 2.

***34. 10.**

Conti.

Sopprimere il comma 2.

***34. 19.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 3.

****34. 9.**

Conti.

Sopprimere il comma 3.

****34. 20.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 4.

34. 21.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

1. I cittadini stranieri che richiedono di risiedere in Italia debbono essere sottoposti a *test* di analisi per l'accertamento sulla siero-positività alle epatiti virali e all'HIV.

2. I cittadini stranieri abusivamente residenti in Italia, all'atto della richiesta di regolarizzazione della loro posizione, debbono essere sottoposti ad analisi di accertamento sulla siero-positività alle epatiti virali e all'HIV.

34. 01.

Conti.

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

ART. 34-bis.

1. I cittadini *extra*-comunitari o comunque i cittadini non muniti di cittadinanza delle Nazioni della Unione europea, debbono sottoporsi ad esami di controllo per verificare la presenza di eventuale siero-positività all'HIV.

34. 02.

Conti.

(A.C. n. 3240, sezione 8)

ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

CAPO II.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO.

ART. 35.

(Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale).

1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

2. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.

3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.

4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.

5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le regioni e gli enti locali, promuovono:

a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'atti-

vazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;

b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;

c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel Paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;

d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;

e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.

6. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:

a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana, nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento;

b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei Paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;

c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;

d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 35.

Sopprimerlo

35. 35

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 1.

35. 36.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sostituire le parole: presenti sul territorio con le seguenti: regolarmente soggiornanti in Italia.

35. 23.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Sopprimere il comma 2.

35. 3.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , di cui possono usufruire gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

35. 22.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Sopprimere i commi 3 e 4.

35. 12.

Migliori, Nania, Contento, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Sopprimere il comma 3.

***35. 9.**

Menia, Contento, Franz, Migliori,
Nania, Selva, Cola, Armaroli,
Fragalà, Gasparri.

Sopprimere il comma 3.

***35. 5.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Lu-
ciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 3, sopprimere le parole da:
accoglie fino a: tale fine.*

35. 10.

Contento, Franz, Migliori, Nania,
Selva, Cola, Armaroli, Fra-
galà, Menia, Gasparri.

*Al comma 3, sopprimere le parole da: a
tale fine promuove fino alla fine del
comma.*

35. 21.

Contento, Franz, Migliori, Nania,
Selva, Cola, Armaroli, Fra-
galà, Menia, Gasparri.

Sopprimere il comma 4.

***35. 6.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Lu-
ciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 4.

***35. 11.**

Menia, Contento, Franz, Migliori,
Nania, Selva, Cola, Armaroli,
Fragalà, Gasparri.

*Al comma 4, sostituire le parole: con le
associazioni degli stranieri con le seguenti:
con gli enti locali.*

35. 13.

Contento, Franz, Migliori, Nania,
Selva, Cola, Armaroli, Fra-
galà, Menia, Gasparri.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le pa-
role: , nonché tenuto conto delle dispo-
nibilità finanziarie dello Stato italiano.*

35. 20.

Contento, Franz, Migliori, Nania,
Selva, Cola, Armaroli, Fra-
galà, Menia, Gasparri.

Sopprimere il comma 5.

35. 7.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Lu-
ciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

***35. 37.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Lu-
ciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

***35. 14.**

Menia, Contento, Franz, Migliori,
Nania, Selva, Cola, Armaroli,
Fragalà, Gasparri.

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

****35. 16.**

Menia, Contento, Franz, Migliori,
Nania, Selva, Cola, Armaroli,
Fragalà, Gasparri.

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

****35. 44.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Lu-
ciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

35. 45.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Lu-
ciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5, sopprimere la lettera d).

35. 24.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5, sopprimere la lettera e).

35. 38.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 6, all'alinea, sostituire le parole: Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 *con le seguenti:* Con il regolamento di attuazione della presente legge

***35. 39.**

Masi.

Al comma 6, all'alinea, sostituire le parole: Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 *con le seguenti:* Con il regolamento di attuazione della presente legge

***35. 43.**

Lucidi, Moroni.

Al comma 6, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) delle prove attitudinali che possano indicare a quale livello lo straniero possa essere introdotto nel sistema scolastico italiano, con l'eventuale riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei Paesi di provenienza.

35. 25.

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Serra, Possa.

Al comma 6, sopprimere la lettera a).

35. 40.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

35. 41.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 6, lettera b), sopprimere le parole: anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati.

35. 17.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 6, lettera c), dopo le parole: degli alunni stranieri *aggiungere le seguenti:* regolamente soggiornanti in Italia.

35. 18.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 6, sopprimere la lettera d).

35. 8.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-bis. In ogni caso l'educazione interculturale è attuata in conformità delle risoluzioni e delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa, anche con riguardo agli orientamenti elaborati dal suo Consiglio della cooperazione culturale, e delle disposizioni della Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954, ratificata e resa esecutiva con legge 19 febbraio 1957, n. 268, e di altri accordi internazionali in vigore in materia di cooperazione culturale e scientifica.

6-ter. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per studio o di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno può iscriversi ai corsi delle scuole secondarie superiori, e accede agli esami finali e riceve

il medesimo trattamento previsti per l'allievo italiano, fatta salva la verifica della effettiva preparazione scolastica precedentemente avuta all'estero.

***35. 2.**

Masi.

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-bis. In ogni caso l'educazione interculturale è attuata in conformità delle risoluzioni e delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa, anche con riguardo agli orientamenti elaborati dal suo Consiglio della cooperazione culturale, e delle disposizioni della Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954, ratificata e resa esecutiva con legge 19 febbraio 1957, n. 268, e di altri accordi internazionali in vigore in materia di cooperazione culturale e scientifica.

6-ter. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per studio o di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno può iscriversi ai corsi delle scuole secondarie superiori, e accede agli esami finali e riceve il medesimo trattamento previsti per l'allievo italiano, fatta salva la verifica della effettiva preparazione scolastica precedentemente avuta all'estero.

***35. 42.**

Lucidi, Moroni.

(A.C. n. 3240, sezione 9)

**ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 36.

(Accesso ai corsi delle università).

1. In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio è assicurata la parità di

trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo.

2. Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza.

3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:

a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio;

b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio e l'esercizio di attività lavorative da parte dello studente straniero;

c) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio;

d) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio e l'esercizio in vigenza di esso di attività di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare;

e) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, in coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario;

f) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini dell'uniformità di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera *e*);

g) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia.